



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – notizie di stampa – esercizio azione disciplinare – onere – non sussiste

Descrizione

Non sussiste l'onere del Procuratore federale di esercitare l'azione disciplinare sulla base di notizie di stampa; ciò, difatti, comporterebbe l'iscrizione nel registro di soggetti per circostanze di cui non si conosce neppure se vi sia un rilievo disciplinare da contestare e, d'altro canto, appesantirebbe le attività degli Uffici mediante iscrizioni nel registro non dovute. In questo senso è stato affermato - seppure in tema di revocazione - che le notizie stampa afferenti all'indagine penale sono insufficienti a costituire prova della piena conoscenza e rappresentarono, piuttosto, il propellente per la diligente azione conoscitiva posta in essere dalla Procura federale presso gli Uffici giudiziari precedenti. Una volta assolto tale onere, e percepiti gli esiti utili attraverso la ricezione degli atti, può iniziare a decorrere il termine (Corte di Giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 31/2013-2014; Corte federale d'Appello, SS.UU., n. 46/2015-2016) (nel caso di specie la Procura federale ha esercitato l'azione disciplinare, pur a fronte di una notizia giornalistica, dopo l'acquisizione della documentazione da parte della Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 129, comma 3, C.G.S.)

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 32/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Della Rocca

Riferimenti normativi

art. 118, comma 2, CGS; art. 129, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0032 CFA del 6 settembre 2023 (Sig. Andrea Agnelli/Procura Federale)